

CALTAGIRONE S.p.A.

Statuto Sociale

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "CALTAGIRONE S.p.A." che è retta dal presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

La sede della Società è in Roma.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, rappresentanze e stabilimenti sociali in Italia ed all'Estero; potrà inoltre trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 3 – DURATA

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2100.

ART. 4 – OGGETTO

La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni, azionarie e non, anche di controllo, in imprese edilizie, industriali, commerciali, finanziarie e di leasing; sia in Italia che all'Estero.

Inoltre la Società ha per oggetto le seguenti attività da esercitare sia in Italia che all'Estero:

- a) assumere anche in concorso con terzi, iniziative ed attività di interesse pubblico o privato aventi principalmente per oggetto l'esecuzione di lavori edili, stradali, idraulici, marittimi e ferroviari di qualsiasi genere;
- b) esercitare l'industria della lavorazione di manufatti in cemento ed industrie congeneri;
- c) assumere appalti e concessioni di lavoro e forniture di materiali e macchinari edili ed affini;
- d) comprare, vendere, amministrare, costruire, trasformare beni immobili sia rustici che urbani anche per conto di terzi o in compartecipazione;
- e) assumere interessenze in imprese che abbiano attinenza o affinità con l'oggetto sociale;
- f) acquistare e vendere brevetti che abbiano attinenza con l'oggetto sociale;
- g) compiere qualsiasi operazione mobiliare o finanziaria che abbia in qualsiasi modo attinenza o affinità con le attività sociali, compresa quella di dare garanzie e prestare avalli e fidejussioni a favore di terzi in qualsiasi forma.

ART. 5 – CAPITALE

Il capitale sociale è di EURO 120.120.000,00= (Euro centoventimilionicentoventimila virgola zero), diviso in numero 120.120.000= azioni da nominali 1 (uno) Euro ciascuna.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

ART. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

Possono essere disposte convocazioni successive alla prima da tenersi per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.

Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata ogni anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le norme relative alla validità della costituzione e delle deliberazioni della assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto dei Soci e dei loro delegati di partecipare all'Assemblea e constata che questa sia validamente costituita, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

ART. 7 – AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 7 a 15 membri.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

Ciascuna lista, che preveda un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti

dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (di seguito indicata "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio meno ~~uno; l'Amministratore o gli Amministratori eventualmente tratti dalle altre liste secondo quanto previsto ai successivi punti 2) e 3); risultano eletti i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;~~
- 2) ~~dalla lista che abbia conseguito il maggior numero dei voti dopo la Lista di Maggioranza (di seguito indicata come "Lista di Minoranza Qualificata"), viene comunque tratto, anche in assenza dei requisiti di cui al punto 3) che segue in ordine ai rapporti di collegamento, un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero sulla Lista di Minoranza Qualificata; fermo restando che, qualora la lista di cui al presente punto 2) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione della lista medesima, nessun amministratore sarà tratto da detta lista;~~
- 3) ~~2) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza Qualificata e che rispetti la disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai rapporti di collegamento giusta il disposto dell'art. 147-ter comma 3 del D.lg. 24.2.1998, n. 58 (T.U. dell'intermediazione finanziaria), viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.; fermo restando che, qualora la lista di cui al presente punto 3) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione della lista medesima, nessun amministratore sarà tratto da detta lista.~~

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di parità tra due o più liste, ove ciò sia necessario al fine di determinare gli Amministratori da trarre da tali liste, si procederà al ballottaggio tra le liste medesime mediante nuovo voto dell'Assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i

generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Il Consiglio sceglie annualmente tra i suoi membri il Presidente e fino a tre Vice Presidenti. Tutti e quattro hanno la legale rappresentanza della società disgiuntamente fra di loro.

Il Consiglio potrà delegare la rappresentanza legale singolarmente e congiuntamente sia ad altri Consiglieri sia ai Direttori della Società.

Procure speciali per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio potranno essere conferite dal Presidente o dai Vice Presidenti alle persone indicate dal Consiglio nelle deliberazioni anzidette.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività della Società e sue controllate con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenze o tele-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

ART. 8 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Al Consiglio sono demandati tutti i poteri di Amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano stati tassativamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione o la scissione di società nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio può nominare annualmente un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri fra cui il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e potrà avvalersi dello stesso Segretario del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo nei casi di urgenza delibera per il Consiglio ferme le esclusioni previste dall'articolo 2381 Cod. Civ.. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri le proprie attribuzioni che per legge siano delegabili determinandone i limiti della delega e gli eventuali compensi.

ART. 9 - CESSAZIONE DI AMMINISTRATORI

Venendo a mancare uno o più Amministratori durante l'esercizio si sostituiscono ai sensi dell'Art. 2386 Cod. Civ.. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea si dovrà convocare senza indugio l'Assemblea stessa per provvedere alla integrazione, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

ART. 10 – MAGGIORANZA

Per le deliberazioni del Consiglio vale il disposto dell'art. 2388 Cod. Civ. Non è ammesso in Consiglio il voto dato per rappresentanza. In caso di parità la proposta si intende respinta.

ART. 11 – SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma precedente per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione per la partecipazione all'assemblea.

All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;
- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

Qualora all'esito delle votazioni non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza e di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenze o tele-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 12 – DIRIGENTE PREPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica del dirigente preposto.

TITOLO III

BILANCIO ED UTILI

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

ART. 14 - RIPARTIZIONE UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e dell'1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 15 – LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento anticipato l'assemblea nomina un liquidatore, determina i poteri, fissa il compenso ed impartisce direttive per la liquidazione.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non contemplato nell'atto costitutivo e nel presente statuto, il quale si considera parte integrante dell'atto stesso, si fa espresso rinvio alle norme di legge.